

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Michele Basta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1463/2019 promossa da

	OMISSIS		(in seguito		OMISSIS), P.I.	OMIS	SIS	:
con	sede legale in	1	OMISSIS		, in pers	ona del	legale 1	rapprese:	ntant	e
pro	tempore ed	amministratore	unico sig.	OMISSIS	, nato	a omiss	ıs il	OMISSIS	, c.	f.
	OMISSIS	, elettiva	mente domici	liata in	OM	ISSIS		(studio	legal	le
	OMISSIS), presso il 1	recapito profe	ssionale del	ll'avv.	(OMISSIS		d	el
foro	di omissis	(C.F. o	MISSIS), che la di	ifende e r	appresei	nta cor	me da pi	rocui	a
spec	iale,									

OPPONENTE (convenuta in senso sostanziale)

contro

(in seguito omissis), società di diritto lussemburghese, registrata sub OMISSIS con sede in Lussemburgo, OMISSIS OMISSIS , in persona del legale n. OMISSIS (C.F.:), rappresentata e difesa, rappresentante OMISSIS come da procura speciale, dall'avv. del Foro di Torino (C.F.: **OMISSIS** OMISSIS PEC: OMISSIS), presso il cui studio, sito in Torino, , elegge domicilio ai fini del presente procedimento, OMISSIS

OPPOSTA (attrice in senso sostanziale)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

PREMESSO CHE

OMISSIS è una società di investimento di diritto lussemburghese, controllata – all'epoca dei fatti di causa – dalla società OMISSIS (cfr. doc.1 fasc. opposta).

All'interno della propria attività, nel giugno 2011 parte opposta ha acquistato una partecipazione (pari al 10% del capitale sociale di allora) della società di diritto italiano omissis (p. iva: omissis), con sede a omissis .



Sentenza n. 575/2021 pubbl. il 13/07/2021 RG n. 1463/2019

Il 22 giugno 2011 parte opposta ha sottoscritto un "put option agreement" in forza del quale parte opponente si è impegnata impegnava ad acquistare l'intero pacchetto azionario detenuto da omissis in omissis al 24 giugno 2011, per € 700.000,00 oltre interessi e rivalutazione come convenuti (cfr. doc. 2 fasc. opposta).

Le parti hanno convenuto come termine per l'esercizio dell'opzione di vendita una data ricompresa tra l'1.9 e il 31.12.2015, termine successivamente posposto al periodo 1.7- 30.9.2016 su richiesta di omissis (cfr. doc. 3 fasc. opposta).

Con lettera del 31 marzo 2016, omissis ha comunicato a omissis di voler esercitare l'opzione alla prima data utile, pregando la debitrice di voler "(...) predisporre tutto il necessario per formalizzare al 1° luglio 2016 il trasferimento delle azioni omissis (...)" (cfr. doc. 4 fasc. opposta).

Successivamente omissis, in ossequio alla clausola compromissoria di cui all'art. 10.5 del "put option agreement", in data 15 marzo 2017 omissis ha avviato la procedura arbitrale presso la Camera Arbitrale del Piemonte (cfr. doc. 6 fasc. opposta).

Al primo incontro, avvenuto il 29 giugno 2017, omissis si è costituita in quella procedura e ha chiesto una proroga del termine per il versamento delle competenze a proprio carico (cfr. doc. 7 fasc. opposta).

Alla successiva udienza del 18 settembre 2017 l'opponente ha dichiarato di non aver effettuato e di non intendere effettuare alcun versamento (cfr. doc.8 fasc. opposta).

OMISSIS ha quindi depositato presso il Tribunale civile di Cuneo ricorso ex art. 633 e ss c.p.c e ha ottenuto il decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva. In particolare, il decreto ingiuntivo n. 232/2019 ha ingiunto a omissis di pagare alla ricorrente l'importo di € 700.000,00 oltre interessi come da domanda dal dovuto al saldo nonché spese di giudizio e successive occorrende.

Il 5 marzo 2019 il decreto ingiuntivo è stato munito di formula esecutiva e subito dopo, in data 15 marzo 2019, omissis lo ha notificato telematicamente alla debitrice unitamente all'atto di precetto per totali € 770.388,95.

Il 24 aprile 2019 omissis ha opposto il decreto ingiuntivo n. 232/2019, notificando atto di citazione in opposizione con il quale ha chiesto al Giudice di accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,

contrariis reiectis e previe le occorrende declaratorie di legge:

IN VIA PRELIMINARE:

- In accoglimento del motivo di cui la punto G), ricorrendo i gravi motivi, sospendere con ordinanza emessa inaudita altera parte ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 232/2019 del 25.02.2019 r.g. 318/2019;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- In accoglimento dei motivi di cui alla presente opposizione revocarsi il decreto ingiuntivo n, 232/2019 del 25.02.2019 r.g. 318/2019 e/o dichiararlo nullo o inefficace e respingersi, in quanto infondata, la domanda di pagamento formulata da OMISSIS ;



IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, dichiarare tenuta l'opponente al pagamento della minor somma rideterminata ex art. 1467 c.c. e comunque previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio che valuti il concreto valore attuale delle azioni oggetto del put option agreement, tenendo conto della diminuzione della quota capitale e del valore nominale delle stesse, per i motivi dedotti nella presente opposizione.

Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, articolare anche all'esito delle difese avversarie, anche quanto ad istanze istruttorie – compresa deducenda CTU – nelle memorie ex art. 186, co. 6 c.p.c.

- Con il favore delle spese di lite".

La causa è stata iscritta sub R.G. n. 1463/2019 e affidata al Giudice dott. Rossella Chiereleison.

Il 16 maggio successivo è stato notificato il provvedimento 8 maggio 2019, con il quale il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione sull'istanza di sospensione formulata dall'opponente per il 4 giugno 2019.

Nel corso di tale udienza la causa è stata presa dal Giudice in riserva, sciolta successivamente con provvedimento del 11-12 luglio 2019, a mezzo del quale ha accolto l'istanza di sospensione.

Nel frattempo, con provvedimento in pari data, è stata posticipata la prima udienza effettiva nel giudizio di merito, indicata in atti, dal 25 settembre all'1 ottobre 2019.

Tale udienza è stata ulteriormente rinviata al 20 novembre 2019 su istanza congiunta delle parti, le quali hanno dato atto di aver avviato trattative volte alla definizione bonaria della vicenda.

L'11 novembre 2019, l'avv. omissis , legale di omissis, ha comunicato la dismissione del mandato dovuta alla spontanea cancellazione dall'albo professionale.

All'udienza del 20 novembre 2019 il Giudice ha rinviato la causa al 19 febbraio 2020 per permettere all'opponente di nominare un nuovo difensore.

Quest'ultima udienza è stata posticipata d'ufficio al 19 marzo 2020, con provvedimento dell'11 febbraio 2020.

Il 21 febbraio successivo è stato comunicato che la causa sarebbe stata riassegnata al GOT, Dott. Casu, il quale, a sua volta, ha rinviato ulteriormente l'udienza di marzo al 16 giugno 2020 a causa dell'emergenza Covid 19, disponendo che l'udienza si svolgesse nelle forma "figurata" e dando termine alle parti per il deposito delle note di trattazione scritta.

omissis si è costituita nel presente giudizio con comparsa di risposta.

All'udienza del 16 giugno 2020 il Giudice ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. con decorrenza dal 1° luglio successivo.

omissis ha depositato le prime due memorie mentre omissis ha depositato soltanto le due memorie istruttorie.

Nella prima delle due memorie depositate, omissis ha modificato le proprie domande come segue:

"Dato atto che il Tribunale ha sospeso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto con provvedimento in data 11 luglio 2019, emesso a seguito di istanza dell'opponente che, per quanto possa occorrere, viene anche ora confermata;



in via principale:

- a.. Dichiarare nullo e comunque revocare il decreto opposto, in quanto emesso da Giudice non competente, essendo la vertenza devoluta alla competenza arbitrale o,comunque, di competenza del Tribunale delle Imprese;
- b. Non essendo stata proposta ex adverso domanda riconvenzionale, definire il giudizio senza alcuna ulteriore pronuncia, se non sulle spese;
- c. Nel merito, in via subordinata, in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo ed inefficace, o comunque revocare, il decreto opposto, e respingersi, in quanto infondata, la domanda di pagamento formulata da OMISSIS ;

In via di ulteriore subordine:

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande ed eccezioni principali, dichiarare tenuta l'opponente al pagamento della minor somma rideterminata ex art. 1467 c.c., previa nomina di un consulente tecnico d'ufficio che valuti il concreto valore attuale delle azioni oggetto del put option agreement, tenendo conto della diminuzione della quota capitale e del valore nominale delle stesse, per i motivi dedotti nell'atto di opposizione.".

Alla successiva udienza del 23 ottobre 2020, le parti hanno insistito in ordine all'ammissione delle rispettive istanze istruttorie e la causa è stata trattenuta a riserva.

Con provvedimento del 29 gennaio, il GOT dott. Casu ha respinto le prove per testi e la CTU richieste dall'opponente e ha fissato udienza all'8 aprile 2021 per la precisazione delle conclusioni.

Nel corso di tale udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue.

La parte opponente ha chiesto al Giudice di accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Tribunale ill.mo:

- A. preliminarmente:
- a. Dichiarare nullo e comunque revocare il decreto opposto, in quanto emesso da Giudice non competente, essendo la vertenza devoluta alla competenza arbitrale o comunque di competenza del Tribunale delle Imprese;
- b. Non essendo stata proposta ex adverso domanda riconvenzionale, definire il giudizio senza alcuna ulteriore pronuncia, se non sulle spese;
- B. in via istruttoria:

dato atto delle produzioni documentali effettuate da parte opponente con la memoria ex art. 183, VI c., n. 2 c.p.c. in data 28 settembre 2020, revocare l'ordinanza in data 29/1/2021 del G.O.T. Dott. Gian Paolo Casu con la quale respinge le istanze per prove orali e per ammissione di CTU formulate da parte opponente e pertanto:

- a. ammettere prove per interrogatorio e testi sui seguenti capitoli di prova:
- 1.Vero che i risultati degli esercizi da 2011 a 2019 di OMISSIS ., così come risultanti dai bilanci approvati, sono quelli indicati nel prospetto doc. 13.
- 2. Vero che nell'esercizio 2016 OMISSIS riportava una perdita, risultante dal bilancio approvato, di euro 7.367.826.
- 3.Vero che il capitale sociale risultante a seguito di riduzioni per perdite/ aumenti effettuati negli anni 2011, 2015, 2018 e 2019 sono quelli indicati nel prospetto doc. 13.



- 4. Vero che, a seguito della perdita subita nell'esercizio 2016, il capitale sociale dovette essere ridotto e ricostituito sino all'importo di euro 4.000.000.
- 5. Vero che il capitale sociale risultante sottoscritto e versato da OMISSIS negli anni 2011, 2015, 2018 e 2019 è quello indicato nel prospetto doc. 13.
- 6. Vero che la percentuale di capitale sociale facente capo a OMISSIS negli anni 2011, 2015, 2018 e 2019 è quella indicata nel prospetto doc. 13.
- 7. Vero che, a seguito delle perdite dell'esercizio 2016 e della conseguente riduzione del capitale sociale, OMISSIS non sottoscrisse né effettuò alcun versamento per la sua ricostituzione.

Indicandosi a testi: OMISSIS ; OMISSIS

b. disporre CTU in ordine al valore attuale ed al 31/3/2016 delle azioni di OMISSIS

C. Nel merito, in via subordinata:

in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo ed inefficace, o comunque revocare, il decreto opposto, e respingersi, in quanto infondata, la domanda di pagamento formulata da OMISSIS .

D. Sempre nel merito, in via di ulteriore subordine:

nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande ed eccezioni principali, dichiarare tenuta l'opponente al pagamento della minor somma rideterminata ex art. 1467 c.c., previa nomina di consulente tecnico d'ufficio che valuti il concreto valore attuale delle azioni oggetto del put option agreement, tenendo conto della diminuizione della quota capitale e del valore nominale delle stesse, per i motivi dedotti nell'atto di opposizione.".

La parte opposta ha invece chiesto al Giudice quanto segue:

"Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via principale merito

1. rigettare l'opposizione avversaria, confermando il decreto ingiuntivo n. 232/2019, concesso da questo On.le Tribunale il 25 febbraio 2019 e, per l'effetto, condannare omissis , con sede legale in omissis , P.IVA: omissis , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma ingiunta, pari a € 700.000,00 oltre interessi e spese come da decreto opposto;

In via di stretto subordine

2. condannare omissis , con sede legale in omissis , P.IVA: omissis , in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente ogni maggior o minor somma che risulti dovuta in forza del contratto di put agreement del 22 giugno 2011.

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.".

A questo punto, lo scrivente, subentrato nel frattempo nella titolarità del presente fascicolo il 18.11.2020, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.

RITENUTO CHE



Preliminarmente sono inammissibili le istanze istruttorie in questa sede riproposte dalla difesa dell'opponente per le ragioni già indicate nell'ordinanza istruttoria del 29.1.2021, che in questa sede si richiama integralmente.

Con riguardo alla censura di nullità del decreto ingiuntivo per asserita violazione della clausola compromissoria, occorre considerare quanto segue.

La difesa dell'opponente allega che il decreto ingiuntivo sarebbe stato erroneamente chiesto al Giudice ordinario poiché omissis sarebbe stata vincolata alla clausola compromissoria inserita nel "put option agreement".

La difesa dell'opposta contesta il fondamento di tale eccezione, allegando al riguardo che omissis ha adito il Giudice ordinario dopo essere stata sciolta dal vincolo della clausola compromissoria proprio in forza del comportamento tenuto dalla stessa controparte.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo è sufficiente considerare che non vi è stata alcuna violazione del patto arbitrale nel caso di specie, dal momento che la parte opposta ha avviato una procedura arbitrale per risolvere la vicenda in modo conforme a contratto (circostanza confermata anche da omissis nella propria citazione); tuttavia il procedimento non è potuto proseguire sino a una decisione nel merito a causa del mancato pagamento delle *fee* di arbitrato, dovute da omissis alla Camera Arbitrale del Piemonte.

Tali avvenimenti hanno liberato le parti dal vincolo arbitrale, considerato quanto dispone al riguardo l'art. 816 septies c.p.c., secondo il quale le parti "non sono più vincolate alla clausola arbitrale con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale" quando non provvedono alle anticipazioni nei termini stabiliti dagli arbitri.

Inoltre, è necessario rilevare che nel caso di specie, una volta liberata dal vincolo arbitrale, omissis ha atteso di avere una risposta sui quesiti sollevati in sede arbitrale da omissis e nulla ottenendo, quasi un anno dopo l'estinzione dell'arbitrato, l'opposta ha adito il Giudice ordinario per vedere tutelati i propri diritti, ricorrendo a uno strumento che - peraltro - avrebbe potuto utilizzare anche prima: è pacifico, infatti, che - stante l'impossibilità degli arbitri a emettere provvedimenti monitori - la presentazione del ricorso ex art. 633 c.p.c. e l'ottenimento di un decreto ingiuntivo rappresentano condotte assolutamente lecite e rispettose dell'impegno assunto con la sottoscrizione di una clausola compromissoria (si vedano ex multis: Cass S.U., 18 settembre 2017, n.21550 o, più di recente, Trib. Roma, 27 gennaio 2020, n. 1695, in De Jure).

Dalle considerazioni sopra esposte si evince l'infondatezza dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, che deve essere pertanto respinta.

Con particolare riguardo all'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Cuneo in favore del Tribunale delle Imprese di Torino, è necessario evidenziare quanto segue.

La difesa dell'opponente allega, a fondamento della propria eccezione, che appare applicabile al caso di specie l'art. 3, commi 2 lett. b) e 3 del Decr. L.vo n. 168/2003, che riserva al Tribunale delle Imprese la cognizione delle controversie in tema di rapporti societari, in specie relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del rapporto societario; allega altresì che, riferendosi il citato comma 2 lett. b) alle cause "relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti", non può sussistere dubbio alcuno che un'opzione put rientri in tali fattispecie.



La difesa dell'opposta, nel contestare il fondamento di tale eccezione, allega che la stessa è stata tardivamente sollevata; più in particolare, allega che non vi è l'eccezione in questione non è stata sollevata nell'atto di citazione in opposizione, unica sede nella quale parte opponente avrebbe potuto validamente eccepire l'incompetenza del Giudice adito, stante la "inversione sostanziale dei ruoli" in questo tipo di procedimento.

L'eccezione è infondata.

Sul punto è sufficiente considerare che trattandosi di un tipo di incompetenza rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 38, co. 3, c.p.c. la declaratoria di incompetenza deve avvenire non oltre l'udienza dell'art. 183 c.p.c.. Tuttavia, nel caso di specie, in occasione di tale udienza è stata disposta la regolare prosecuzione del giudizio con la concessione dei termini ex 183, co. 6, c.p.c. radicando così la competenza presso il Giudice adito in via definitiva.

Ne deriva pertanto che il Giudice che deve decidere la presente controversia è il Tribunale civile di Cuneo la cui competenza si è così consolidata.

Dalle considerazioni sopra esposte si evince l'infondatezza anche di tale eccezione, che deve essere respinta.

Con specifico riferimento al merito della causa, è necessario considerare quanto segue.

La difesa dell'opponente allega la nullità del "put option agreement" per asserita violazione del divieto di patto leonino previsto dall'art. 2265 c.c.. Più in particolare, allega che la violazione discenderebbe dal disposto degli artt. 3.1 e 3.3 del contratto, in forza dei quali l'acquirente si impegnava ad acquistare il pacchetto azionario di omissis nel 2015 allo stesso valore, maggiorato di rivalutazione e interessi, al quale omissis lo aveva acquistato nel 2011, vale a dire senza alcuna partecipazione della cedente a utili e perdite legate alla vita societaria.

La difesa dell'opposta, nel contestare il fondamento di tale censura di merito, allega che non vi è violazione del divieto di patto leonino perché il contratto in questione è un "put option agreement" tra soci con prevalente funzione di finanziamento.

La censura di merito sollevata dall'opponente è priva di pregio.

Sul punto è sufficiente considerare che la Suprema Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile e valido tale patto, ritenendo in particolare che: "È lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società" (cfr. Cass. civ. n. 17498 e n. 17500, 4.7.2018).

In situazioni di tal fatta è stata esclusa la violazione del divieto di patto leonino (configurabile solo nel caso in cui il socio venga escluso da ogni partecipazione agli utili e alle perdite) dal momento che il socio finanziatore può esercitare la propria opzione solo in un determinato lasso di tempo, passato il quale, senza che l'opzione venga esercitata, il finanziatore verrebbe a partecipare integralmente a utili e perdite per il restante tempo, durante il quale farà parte della compagine sociale: l'esclusione non è, dunque, assoluta e l'accordo è conforme a diritto. Il patto leonino è stato inoltre escluso per altra via poichè questo tipo di accordi non viene concluso tra società e socio ma tra soci: essi implicano, dunque, un semplice spostamento interno del rischio



totalmente indifferente per la società, che, anzi, trae beneficio dalla loro preminente funzione di finanziamento.

L'accordo sottoscritto dalle parti rientra a pieno in tale fattispecie e sono due gli elementi che ne rivelano la reale funzione: le modalità e l'intreccio di relazioni all'interno del quale è avvenuto l'investimento della omissis , nonché il fatto che l'investitore non ha sottoscritto alcuno dei successivi aumenti di capitale approvati nel tempo da omissis . Ne consegue pertanto che il contratto in questione è valido.

Dalle considerazioni sopra esposte si evince l'infondatezza di tale censura di merito sollevata dall'opponente, che deve essere rigettata.

La difesa dell'opponente allega inoltre che si è verificata nel caso di specie l'impossibilità sopravvenuta da parte di omissis di adempiere le obbligazioni assunte in contratto; più in particolare, allega che, in seguito agli aumenti di capitale non sottoscritti da omissis, la quota capitale dell'opposta si sarebbe ridotta dal 10% all'8,2%, laddove omissis si sarebbe impegnata a traferire il 10% del capitale sociale.

La difesa dell'opposta, nel contestare la fondatezza di tale censura di merito, allega che il vero oggetto del contratto non è quello indicato dall'opponente (il 10% del capitale sociale), ma quello descritto all'art. 3 del put option agreement, ossia tutte le azioni di omissis detenute dalla cedente alla data dell'accordo.

La censura di merito sollevata dall'opponente è infondata.

E' sufficiente rilevare al riguardo che omissis detiene 1.372.550 azioni ed è, quindi, perfettamente in grado di adempiere alla propria obbligazione (cfr. doc. 13 fasc. opposta).

Dalle considerazioni sopra esposte si evince l'infondatezza anche di tale censura di merito, che deve essere pertanto rigettata.

La difesa dell'opponente allega inoltre che l'esecuzione dell'accordo sarebbe stata resa impossibile dalla mancata indicazione in esso della data entro la quale le parti avrebbero dovuto porre in essere tutte le azioni propedeutiche al trasferimento delle azioni.

La difesa dell'opposta contesta tale censura di merito, allegando al riguardo che l'accordo stesso prevede all'art. 4.1 che entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di esercizio dell'opzione le parti avrebbero concordato la data del "closing".

La censura di merito sollevata dall'opponente è infondata.

E' sufficiente evidenziare al riguardo che, pur non essendo stata determinata la data, l'accordo indica i criteri per la sua determinazione. Tale indicazione è stata di fatto seguita dal momento che dall'esame del doc. 4 fasc. opposta (lettera di esercizio dell'opzione), datato 31 marzo 2016 si evince che la data del trasferimento sarebbe stata il 1º luglio 2016.

Da tali considerazioni si desume l'infondatezza anche di tale censura di merito, che deve essere rigettata.

La difesa dell'opponente allega altresì il mancato rispetto del patto di prelazione di cui all'art. 5 dello Statuto di OMISSIS . Più nello specifico, l'opponente allega di non aver onorato il proprio debito per non essere esposta al rischio di effettuare un'operazione inopponibile ai terzi per mancato rispetto di tale patto.



La difesa dell'opposta contesta la fondatezza di tale doglianza di merito, allegando al riguardo che lo Statuto di omissis non prevede chi deve comunicare la vendita delle azioni agli aventi diritto alla prelazione d'acquisto.

Anche tale censura di merito è infondata.

Al riguardo è necessario considerare che dall'esame dei documenti in atti (docc. 29 – 32 fasc. opposta) si evince che è proprio la stessa società omissis , è la società stessa a informare - con lettera sottoscritta dal Presidente omissis - i propri soci sulla possibilità di esercitare la propria prelazione sulle azioni poste in vendita da uno dei soci.

Dalle considerazioni sopra esposte si desume l'infondatezza anche di tale censura di merito, che deve essere pertanto respinta.

In conclusione, si evince nel caso di specie l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale deve essere integralmente rigettata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio, già dichiarato esecutivo.

Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014, e, dato atto del modesto grado di difficoltà della presente controversia, si considerano i valori minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio; introduttiva; decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così dispone:

- 1) rigetta integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 232/2019, R.G. n. 318/2019, già dichiarato esecutivo, in ogni sua parte: capitale ivi indicato, interessi ivi indicati e spese monitorio quale ivi indicato;
- 3) condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta le spese processuali, che così si liquidano: euro 7.458 per onorari e compensi; oltre il 15% della somma che precede per spese generali.

IVA e Cassa come per legge.

Cuneo, 30.6.2021

Il Giudice

dott. Michele Basta

